

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

STABILIZZAZIONE 2016 CO.CO.CO., CO.CO.PRO. E PARTITE IVA

Secondo quanto previsto dall'art. 54 del d.lgs 81/2015 il datore di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, procede alla stabilizzazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA, tramite assunzione con contratto a tempo indeterminato, gode dell'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'eventuale erronea qualificazione del precedente rapporto di lavoro.

Essendo la stabilizzazione un procedimento volontario del datore di lavoro e non un obbligo legale preesistente, viene **riconosciuta la possibilità di fruire dell'esonero contributivo, previsto dalla Legge di Stabilità 2016, per l'assunzione degli ex collaboratori autonomi.**

Tale sanatoria è esclusa nel caso in cui gli illeciti siano stati accertati a seguito di accessi ispettivi antecedenti la data di assunzione. Inoltre i datori di lavoro, per poter godere degli effetti di tale sanatoria, devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1- far sottoscrivere ai lavoratori interessati atti di conciliazione con il quale rinunciano a pretese riguardo alla precedente posizione di lavoro. Tale sottoscrizione deve avvenire davanti alle commissioni di certificazione istituite presso le sedi protette;
- 2- mantenere in essere il lavoratore per almeno 12 mesi, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.